



Il nuovo quadro etico dello sport svizzero

Statuto in Materia di Etica dello Sport Svizzero - Swiss Olympic

Regole di comportamento per tutte le organizzazioni sportive



Swiss Sport Integrity

Organo indipendente; riceve segnalazioni e indaga sui casi



Standard di Settore

Definisce i requisiti minimi di governanza ed etica per le organizzazioni sportive



Questo quadro riguarda **federazioni nazionali, associazioni regionali, club e centri.**

8. Standard di settore dello sport svizzero



Standard de la branche

Exigences et recommandations à l'adresse
du sport suisse

Date : Novembre 2024
Version : Version 1.5

- Adeguamento statuti secondo indicazioni di Swiss Olympics e Swiss Tennis
- Pubblicare informazioni in modo trasparente tramite sito internet
- Svolgere compiti periodici di divulgazione e sensibilizzazione

8.1 Adeguateamento statuti

1. Denominazione e Obblighi di Conformità, Durata, Sede e Scopo

Ai sensi dell'art. 60 e segg. del CCS viene costituita sotto la denominazione Associazione Regionale "Tennis Ticino" e a tempo indeterminato un'associazione apolitica e aconfessionale, di seguito indicata come "Tennis Ticino."

"Tennis Ticino" è una sub-associazione dell'Associazione Svizzera di Tennis (Swiss Tennis). In quanto tale, l'associazione e i suoi membri sono soggetti alla carta etica, allo statuto in materia etica, allo statuto sul doping di Swiss Olympic e agli altri documenti esplicativi.

L'Associazione Regionale "Tennis Ticino", in qualità di sub-associazione dell'Associazione Svizzera di Tennis (Swiss Tennis), è vincolata agli statuti e ai regolamenti di Swiss Tennis e della International Tennis Federation, come pure ai relativi organi e alle commissioni competenti.

Le presunte violazioni dello statuto sul doping e dello statuto in materia etica sono oggetto di indagine da parte di *Swiss Sport Integrity* e saranno sanzionate in conformità ai casi contemplati dallo statuto in materia etica. In tutti gli altri casi, la valutazione giuridica e le eventuali sanzioni avverranno esclusivamente ad opera del Tribunale dello Sport svizzero, con esclusione dei tribunali statali, in conformità con le disposizioni pertinenti dello statuto sul doping e dello statuto in materia etica.

I ricorsi legali sono regolati dalle disposizioni dello statuto sul doping, dello statuto in materia etica o dei relativi regolamenti.

Per semplificare la forma redazionale, e comunque senza alcun intento discriminatorio, in questo Statuto viene utilizzato solo il genere maschile.



8.1 Adeguamento statuti

A.3 Attribuzioni

All'Assemblea Generale spettano i seguenti compiti:

- a) approvazione del verbale
- b) approvazione delle relazioni annuali
- c) approvazione del conto annuale e della relazione dei Revisori
- d) discarico del Comitato Direttivo e dei Revisori dei conti
- e) nomina
 - i. del Presidente
 - ii. degli altri membri del Comitato Direttivo
 - iii. di un Revisore dei Conti e un Revisore supplente membri di comitato di un Club o Centro Sportivo affiliati a "Tennis Ticino." In alternativa, l'Assemblea può proporre la nomina di una società di revisione esterna.
 - iv. Dei delegati di Swiss Tennis e dei loro supplenti ai sensi degli articoli 15 e 16 dello Statuto di Siss Tennis
- f) fissazione dei contributi annuali
- g) approvazione del preventivo di massima
- h) deliberazione su questioni sollevate dal Comitato Direttivo e da membri
- i) deliberazione su modifiche di Statuti e Regolamenti
- j) deliberazione sull'espulsione di membri
- k) deliberazione su nomine onorarie



8.1 Adeguamento statuti

A.5 Convocazione, presidenza, messa a verbale

L'Assemblea Generale ordinaria ha luogo annualmente entro i cinque mesi successivi alla chiusura dell'anno d'esercizio. Un'Assemblea Generale straordinaria può essere convocata su decisione del Comitato Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei membri e dovrà aver luogo entro i due mesi successivi a tale decisione o richiesta.

La convocazione dell'Assemblea dev'essere notificata dal Comitato Direttivo per iscritto – o via e-mail - a tutti i membri con un preavviso di almeno 20 giorni ed elencare per esteso gli argomenti all'ordine del giorno e le mozioni avanzate dal Comitato Direttivo o dai membri.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente oppure, in caso di suo impedimento, da un Vicepresidente di “Tennis Ticino.” **Esclusivamente per la trattanda riguardante la nomina del Presidente di ArTT dovrà essere nominato un Presidente di sala.**

Gli atti assembleari vengono trascritti in un verbale che sarà pubblicato online sul sito di “Tennis Ticino” con tutti i documenti relativi all’Assemblea e dovrà essere trasmesso all'Organo di gestione di Swiss Tennis.



8.1 Adeguamento statuti

B. Comitato Direttivo

B.1 Status e composizione

Il Comitato Direttivo è l'organo direttivo ed esecutivo supremo di "Tennis Ticino", e deve garantire una rappresentanza equa di genere con una presenza minima di genere del 30% a partire dall'Assemblea Generale ordinaria dell'anno 2027, ed è così composto:

- 1 Presidente
- 1 o più Vicepresidenti
- da 5 a 15 membri

Il Comitato Direttivo si costituisce in modo autonomo.

I membri di comitato di "Tennis Ticino" nell'organizzare l'attività si astengono da qualsiasi forma di influenza sleale o di manipolazione delle gare sportive e si attengono alle norme pertinenti della International Tennis Federation e allo Statuto in materia di etica di Swiss Olympic.

B.2 Permanenza in carica

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. A partire dal 01.01.2030 il periodo di carica sarà di quattro anni, in linea con la durata dei mandati di Swiss Tennis. Il periodo di carica inizia con l'Assemblea Generale ordinaria. A partire dal 01.01.2030, il periodo complessivo di mandato di un membro del Comitato non può superare i dodici anni, o sedici anni se almeno un periodo di carica è ricoperto nella funzione di Presidente.

In caso di dimissioni di un membro nel corso del suo mandato, il Comitato Direttivo può designare un supplente fino alla successiva Assemblea Generale.

All'occorrenza, il Comitato Direttivo può avvalersi della collaborazione di altre persone.



8.1 Adeguamento statuti

B.4 Attribuzioni, compiti, **conflitti d'interesse e accettazione di doni**

Il Comitato Direttivo è competente per tutti gli affari che ai sensi dello Statuto o di legge non siano espressamente riservati a un altro organo oppure che gli siano stati affidati da Swiss Tennis.

I membri del Comitato adempiono ai propri obblighi con diligenza, efficienza e al meglio delle loro capacità, svolgendo le attività esclusivamente nell'interesse dell'associazione.

Qualora sussista una possibile situazione di conflitto di interessi per un membro del Comitato in merito a una decisione dello stesso, la persona interessata deve informarne il Presidente e astenersi dalla consultazione e dalla decisione. Inoltre, deve astenersi da qualsiasi dialogo con gli altri membri del Comitato in merito alla decisione. L'astensione dal voto a causa di conflitto di interessi deve essere verbalizzata.

Se il conflitto di interessi riguarda il Presidente, questi ne informerà il suo supplente. Se il membro interessato nega l'esistenza del conflitto di interessi, il Comitato prenderà una decisione escludendo dalla stessa il membro in questione.

I membri del Comitato non possono richiedere, ricevere, accettare o elargire favori diretti o indiretti che siano in qualche modo connessi al loro mandato nell'associazione o che possano dare l'impressione di esserlo e che abbiano un valore superiore a quello meramente simbolico.

In particolare, al Comitato Direttivo competono le seguenti attribuzioni e funzioni:

- rappresentanza di „Tennis Ticino “nelle relazioni esterne;
- vigilanza sull'osservanza di statuti, regolamenti, deliberazioni e altre disposizioni di “Tennis Ticino”;
- attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- conferimento del diritto di firma giuridicamente vincolante per “Tennis Ticino” e determinazione del tipo di firma.



8.1 Adeguamento statuti

C. Revisore dei Conti

C.1 Compiti

Il Revisore dei conti è tenuto a verificare la correttezza del rendiconto annuale ed è autorizzato a consultare la contabilità e i documenti giustificativi in qualsiasi momento. L'Organo di revisione deve presentare un rapporto scritto all'attenzione dell'Assemblea Generale.

C.2 Permanenza in carica

Il periodo di carica del Revisore dei conti è allineato a quello del Comitato Direttivo.



8.1 Adeguamento statuti

6.2 Entrata in vigore

Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea Generale del 07 marzo 2026, con ultima modifica precedente del 25 novembre 2023, svoltasi presso l'albergo Collinetta di Ascona ed entra in vigore immediatamente, fatta salva la ratifica da parte del CC di Swiss Tennis.

Il presente Statuto annulla e sostituisce quello del 27 novembre 1987 e successive modifiche in vigore fino ad oggi.



8.2 Azioni da intraprendere

Applicare lo Statuto in materia di etica di Swiss Olympic

I club/centri sono tenuti a:

- Riconoscere e applicare lo statuto in materia di etica dello sport svizzero
- Informare membri di comitato, allenatori, e monitori
- Promuovere una cultura di rispetto

Gestione trasparente del club o centro

I club/centri sono tenuti a garantire:

- Decisioni trasparenti
- Gestione finanziaria chiara
- Gestione dei conflitti d'interesse
- Partecipazione dei membri alle decisioni

Protezione dei Giovani atleti/e

I club/centri sono tenuti a promuovere:

- Prevenzione delle violenze
- Prevenzioni di incidenti e sovraccarico sportive
- Benessere fisico e psicologico degli atleti/e

Integrità nello sport

I club/centri sono tenuti a contribuire a prevenire:

- Doping
- Manipolazione delle competizioni
- Comportamenti anti-sportivi

Gestione dei problemi etici

I club/centri sono tenuti sapere:

- Come identificare situazioni problematiche
- Come gestire segnalazioni
- Quando coinvolgere Swiss Sport Integrity

8.2 Azioni da intraprendere

...work in progress...

